

Sconto in fattura per bonus facciate non indicato e mancata comunicazione dell'opzione

di [Francesco Costa](#)

Publicato il 16 Agosto 2022

Analizziamo il caso della nota di variazione IVA emessa per la mancata **indicazione in fattura dello sconto bonus facciate** e mancata comunicazione di opzione: secondo il Fisco l'errore non è più sanabile.

Mancata annotazione in fattura dello sconto bonus facciate: nota di variazione IVA inutile

Con la [risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20 luglio 2022 n. 385](#) ha confermato l'**inutilità di una nota di variazione** (ex art. 26 del DPR 633/1972), in relazione al **caso di una fattura emessa nel 2021 nei confronti di una persona fisica per interventi edilizi agevolati con il bonus facciate**, ai sensi dell'art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019.

La **mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo**, applicato dal fornitore ai sensi dell'art. 121 comma 1 lett. a) del DL 34/2020, **non pregiudica** di per sé **gli effetti** che da tale disposizione discendono **in capo al fornitore e al cliente** ed è pertanto **inutile procedere con una nota di variazione** ex art. 26 del DPR 633/72 esclusivamente per modificare questo aspetto *“irrelevante ai fini IVA”*, nella piena invarianza di tutti gli altri dati della fattura *“rilevanti ai fini IVA”* (imponibile, aliquota, imposta, eccetera).

Nello specifico, il cliente aveva pagato nel 2021 solo il 10% del totale fattura, proprio perché l'intenzione era quella di avvalersi dello sconto sul corrispettivo che, per le spese agevolate con il bonus facciate sostenute nel 2021, poteva arrivare al 90%.



Purtroppo, oltre alla mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020 concordato tra fornitore e cliente, seguiva nei mesi successivi la **mancata presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione di opzione entro il termine ultimo** per il suo invio relativamente alle spese sostenute nel 2021.

Questo è il mancato adempimento che rende inopponibile all’Erario l’accordo tra le parti e porta l’Agenzia delle Entrate ad affermare, nella richiamata risposta a interpello n. 385/2022:

- che il committente dei lavori può beneficiare del bonus facciate 90% solo sul 10% pagato nel 2021, con possibilità poi di beneficiare del bonus facciate al 60% su quel 90% di corrispettivo non pagato nel 2021 che dovesse pagare nel 2022;
- che, data questa situazione di fatto, emettere una nota di variazione ex art. 26 del DPR 633/72 risulta del tutto inutile sia ai fini IVA che ai fini della “resurrezione” dello sconto sul corrispettivo al 90% non tempestivamente comunicato all’Agenzia delle Entrate.

È evidente che la normale prassi è far constare l’accordo tra le parti per lo sconto sul corrispettivo direttamente dalla fattura di addebito di quel corrispettivo, mediante apposita annotazione su di essa, ma è del pari pacifico che l’art. 121 comma 1 lett. a) del DL 34/2020 non prevede in alcuna parte che tale sconto debba risultare dalla fattura e ben potrebbe dunque constare da un separato accordo successivo all’emissione della fattura stessa.

Si può analizzare infine, che con la risposta a interpello n. 385/2022, l’Agenzia si è limitata a precisare, giustamente, che:

- l’assenza dello sconto ex art. 121 del DL 34/2020 non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa;
- l’emissione di una nota di variazione ex art. 26 del DPR 633/72 è ininfluenza per sanare la ben più grave omissione della comunicazione nei termini all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuto esercizio dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Note di variazione IVA: criteri di emissione in casi particolari](#)

[Note di variazione IVA riferite al 2021 da emettere entro il 2 maggio 2022](#)

[Le perdite sui crediti e le note di variazione dell'IVA nelle procedure concorsuali](#)

A cura di Francesco Costa

Martedì 16 agosto 2022

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di Commercialista Telematico...

Abbonamento annuale Circolari Settimanali

(anche per i clienti dello studio)

Abbonandoti per un anno alle Circolari Settimanali, ogni settimana riceverai comodamente **nella tua casella di posta elettronica** una circolare con **tutte le novità dei 7 giorni** precedenti e gli **approfondimenti** di assoluta urgenza.

Le circolari settimanali sono in formato Word per essere **facilmente modificabili** con il tuo logo ed i tuoi dati, e **girabili ai clienti del tuo studio**.



[**SCOPRI DI PIU' >**](#)